

Regolamento Interno

Rete delle Aree Protette Alpine - ALPARC

Collaborazione tra le aree protette alpine

Introduzione :

La Rete delle Aree Protette Alpine - ALPARC è stata costituita dalla Francia nel 1995 con il sostegno della Slovenia (allora presidente della Convenzione delle Alpi). Prima gestita a livello amministrativo dal Parco Nazionale Les Ecrins (F), ha disposto da Gennaio 1997 di locali propri a Grenoble. Si è poi trasferita prima a Gap e a partire del 2006 a Chambéry nella "Casa dei Parchi e della montagna" ed è diventata la Task Force Aree Protette del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. La Task Force Aree Protette ha la sua sede a Chambéry (Francia). Il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi con la sua Task Force Aree Protette è di conseguenza riconosciuto ufficialmente dalla Francia in quanto "organismo governativo a vocazione internazionale" ("Journal officiel" del 12 aprile 2006 / Decreto n°2006-426 del 10 aprile). Le attività della Task Force Aree Protette (programma di lavoro) sono definite dall'Assemblea Generale e dal Comitato di Indirizzo Internazionale e sono convalidate dal Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi. La Task Force sostiene anche, nel limite delle sue possibilità, i lavori del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e quelli nell'ambito del protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio".

A) Obiettivi

La Rete delle Aree Protette Alpine ha lo scopo di assistere i gestori delle aree protette nell'attuazione degli obiettivi che hanno in comune, di partecipare in modo attivo all'applicazione della Convenzione delle Alpi e di promuovere inoltre la creazione di una rete ecologica.

Le attività della Rete delle Aree Protette Alpine si basano di conseguenza su 3 campi principali:

1. Rete tematica

La rete tematica è stata costituita nel 1995 e si occupa delle diverse tematiche di gestione delle aree protette:

- Fauna, Flora, Habitat: protezione, monitoraggio, metodi di gestione, Natura 2000;
- Turismo e sviluppo regionale: impatto del turismo sull'ambiente e ripercussioni economiche;
- Aree protette ed agricoltura di montagna: conservazione del paesaggio culturale tramite un'agricoltura e una selvicoltura vicine alla natura.

Queste attività contribuiscono direttamente all'attuazione dell'articolo 12 del protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" della Convenzione delle Alpi. Questo articolo mira ad un'armonizzazione dei metodi di gestione delle aree protette. Tale armonizzazione è possibile solo sulla base di una solida conoscenza dei metodi di gestione e della loro efficacia.

2. Rete ecologica

La costruzione progressiva di una rete territoriale dovrà essere implementata con la realizzazione di una rete ecologica di aree protette transfrontaliere e di collegamenti dei biotopi conformemente all'articolo 12 del protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" della Convenzione delle Alpi. Questo riferimento territoriale della Rete delle Aree Protette Alpine deve essere sviluppato a lungo termine. La Task Force Aree Protette sostiene perciò i lavori della Convenzione delle Alpi.

3. Rete di comunicazione

Questo ampio settore di pubbliche relazioni, ma anche di scambio fra i gestori delle aree protette ed altri esperti, è uno dei pensieri principali del lavoro della Rete. Gli obiettivi sono i seguenti:

- La promozione dell'identità comune delle aree protette alpine,
- favorire la presa di coscienza dell'opinione pubblica in merito all'importanza del patrimonio naturale e culturale alpino,
- La partecipazione della popolazione al rafforzamento della protezione della natura e dello sviluppo sostenibile.

La rete di comunicazione delle aree protette alpine deve anche promuovere la Convenzione delle Alpi fra la popolazione e fra i visitatori dei territori delle aree protette e della loro regione. Poiché provvista del personale e dei mezzi, la Task Force Aree Protette potrà attivarsi anche in altre aree di lavoro per la Rete delle Aree Protette Alpine (ALPARC), nel rispetto dello spirito della Convenzione delle Alpi.

Un'importanza fondamentale viene attribuita alla ricerca alpina coordinata fra i tre principali settori di attività sopra citati. Perciò sarà ulteriormente rafforzato il coinvolgimento di istituzioni di ricerca con i relativi enti di coordinamento.

La Rete delle Aree Protette Alpine può anche cooperare con altre aree protette o reti di altre zone montane. Uno scambio particolarmente proficuo esiste con la rete delle aree protette dei Carpazi (CNPA), creata nel 2006. Dispone di strutture paragonabili alla Rete delle Aree Protette Alpine, la quale ha contribuito in maniera significativa alla sua creazione.

Per realizzare i suoi obiettivi, la Rete delle Aree Protette Alpine segue diverse strategie:

- Elaborazione di programmi di lavoro comuni sulle tematiche principali,
- Scambio di conoscenze, sostegno al coordinamento della ricerca nelle aree protette al livello transalpino,
- Rafforzamento della partecipazione attiva dell'insieme delle aree protette alpine con lo scopo di creare una rete spaziale tra le aree protette nazionali e transfrontaliere esistenti e per la realizzazione di una rete ecologica transalpina.

Queste strategie sono legate ai principi generali di continuità e di corresponsabilità, che coinvolgono le aree protette partner e gli Stati membri della Convenzione delle Alpi nell'attuazione delle attività della Rete.

B) Strutture della Rete delle Aree Protette Alpine

La struttura della Rete delle Aree Protette Alpine, in quanto organizzazione internazionale al servizio della cooperazione tra le aree protette alpine, è caratterizzata da:

Il livello istituzionale: la Convenzione delle Alpi

La Task Force Aree Protette è una "unità di lavoro" messa a disposizione di tutte le parti contraenti della Convenzione delle Alpi (tramite la sua affiliazione al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi), con l'intento di contribuire attivamente all'applicazione della Convenzione delle Alpi. Le linee generali secondo cui si orienta la Rete delle Aree Protette Alpine devono inoltre corrispondere alle esigenze formulate dalla Conferenza delle Alpi e ai desideri dei principali finanziatori (Francia) e degli altri finanziatori di progetti (altri paesi alpini, enti terzi).

Di conseguenza, l'elaborazione del programma si stabilisce conformemente ad una procedura specifica:

- 1) Elaborazione da parte della Task Force Aree Protette, di un progetto di programma per due anni sulla base delle proposte delle aree protette alpine e del Comitato di Indirizzo Internazionale (CII)
- 2) Consultazione dell'insieme dei finanziatori della Task Force Aree Protette su questo progetto di programma
- 3) Elaborazione di un programma di lavoro per due anni da parte del CII, che include:
 - a) il programma di lavoro per due anni, corrispondente al finanziamento di base
 - b) una lista provvisoria di progetti supplementari da sottoporre al finanziamento di terzi delle proposte per progetti da sottoporre al finanziamento delle Parti contraenti della Convenzione delle Alpi
 - c) l'elaborazione del programma si terrà durante una sessione del CII. I finanziatori saranno invitati alla sessione del CII che esamina la programmazione
- 4) Approvazione della programmazione biennale da parte del CII e delle eventuali modifiche apportate al programma dai finanziatori
- 5) Presentazione e approvazione del progetto al Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi

Istanza di decisione delle aree protette: l'Assemblea Generale delle aree protette alpine

L'Assemblea Generale delle aree protette è l'incontro ufficiale, ogni due anni, di tutte le aree protette delle Alpi e ha la stessa frequenza della Conferenza delle Alpi. Si pronuncia sui punti essenziali della cooperazione tra le aree protette, sui campi d'attività principali e sulle decisioni strategiche che riguardano l'evoluzione della Rete delle Aree Protette Alpine.

Rappresentanza permanente delle aree protette: il Comitato di Indirizzo Internazionale (CII)

La Rete delle Aree Protette Alpine dispone di un Comitato di Indirizzo Internazionale (comitato di esperti gestori rappresentativi della quantità e della diversità delle aree protette e degli Stati membri). Il Comitato di Indirizzo Internazionale ha un(a) presidente e due vice-presidenti(e), eletti(e) a maggioranza semplice dai suoi membri. Quest'elezione ha luogo immediatamente dopo l'elezione dei membri del Comitato di Indirizzo Internazionale da parte dell'Assemblea Generale. Il (La) Presidente e i(l) vice-presidenti(e) sono eletti(e) esclusivamente dai membri del Comitato di Indirizzo Internazionale.

L'unità esecutiva: La Task Force Aree Protette

La Task Force Aree Protette è l'unità di lavoro e di coordinamento delle azioni e dei progetti della Rete delle Aree Protette Alpine. È collegata al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi ed è incaricata della realizzazione del programma di lavoro proposto dal Comitato di Indirizzo Internazionale e convalidato dal Comitato Permanente della Convenzione delle Alpi.

C) Funzionamento delle strutture della Rete delle Aree Protette Alpine

1. Assemblea Generale della Rete delle Aree Protette Alpine (AG)

1.1 - Scopi :

L'Assemblea Generale si pronuncia sul rapporto di attività proposto dal Presidente del CII, approva le linee direttrici del programma proposto per i 2 anni successivi. L'Assemblea Generale può avanzare delle proposte e definire dei temi di lavoro prioritari nell'ambito di quanto stabilito dalla Convenzione delle Alpi. Convalida e modifica il regolamento interno della Rete.

1.2 - Regolamento dell'Assemblea Generale :

I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento si applica a tutte le Assemblee Generali della Rete delle Aree Protette Alpine.

II - COMPOSIZIONE

Articolo 2

Membri: l'Assemblea Generale raggruppa l'insieme degli organismi di gestione delle aree protette situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi (un voto per ente gestore, indipendentemente del numero di rappresentanti per organismi presenti. Non è possibile delegare il voto ad un altro membro).

Prima richiesta scritta e successiva decisione dell'Assemblea Generale, possono diventare membri della Rete altre aree protette dei paesi membri della Convenzione delle Alpi, ma situate al di fuori del perimetro ufficiale che desiderino partecipare attivamente alle sue attività. Questi membri hanno anche diritto di voto.

L'Assemblea Generale può anche accogliere come invitati dei rappresentanti di organismi esterni e/o ONG in funzione dei temi all'ordine del giorno. Questi membri sono invitati in quanto osservatori, e non hanno diritto di voto.

III - PRESIDENZA

Articolo 3

Il(La) Presidente del Comitato di Indirizzo Internazionale (in seguito "Presidente") assume la presidenza dell'Assemblea Generale. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il(la) Presidente può essere sostituito da uno(a) dei due vice-presidenti. Se necessario, la Presidenza può essere affidata ad un altro membro del Comitato di Indirizzo Internazionale.

Articolo 4

Il(La) Presidente dell'Assemblea Generale è incaricato(a) dell'organizzazione delle sessioni ordinarie o straordinarie dell'Assemblea Generale. A questo titolo, assicura con l'aiuto della Task Force Aree Protette, la disponibilità delle strutture d'accoglienza e dei servizi necessari alle riunioni, la raccolta, la traduzione e la diffusione dei documenti di lavoro, la preparazione dei verbali delle sessioni, nonché la loro diffusione. L'area protetta che organizza l'Assemblea Generale mette a disposizione gli spazi per la riunione e cura gli aspetti logistici.

IV - CONVOCAZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 5

L'Assemblea Generale ordinaria si svolge sempre contemporaneamente ad una conferenza tematica. L'Assemblea Generale e la conferenza tematica costituiscono insieme la "Conferenza Internazionale" della Rete, presieduta dal(la) Presidente dell'Assemblea Generale.

Il(La) Presidente, dopo aver consultato il Comitato di Indirizzo Internazionale, stabilisce il luogo, la data e la durata di ogni sessione. L'Assemblea Generale può svolgersi in ogni paese alpino firmatario della Convenzione delle Alpi, d'accordo con l'area protetta che organizza.

L'Assemblea Generale si svolge ogni due anni, con la stessa frequenza della Conferenza delle Alpi, per far coincidere la programmazione biennale delle azioni della Rete delle Aree Protette Alpine.

Il(La) Presidente informa almeno **quattro mesi** prima tutti i membri dell'Assemblea Generale così come gli invitati, su luogo, data e durata della sessione.

V - ORDINE DEL GIORNO

Articolo 6

L'ordine del giorno, stabilito dal(la) Presidente (su proposta del CII) per ogni sessione ordinaria comprende:

- l'adozione dell'ordine del giorno,
- la verifica dei diritti di voto per ogni membro presente,
- l'ammissione degli(le) invitati(e) e degli(le) osservatori(trici),
- l'elezione del nuovo Comitato di Indirizzo Internazionale.

Articolo 7

Almeno **due mesi** prima dell'avvio della sessione, il(la) Presidente presenta via Internet ai membri così come agli(le) invitati(e) via mail, il progetto dell'ordine del giorno per ogni sessione ordinaria, accompagnato, se possibile, dai rispettivi documenti di lavoro. Il(la) Presidente trasmetterà anche le proposte di risoluzione da far adottare all'Assemblea Generale nelle lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi. Le richieste di emendamento devono tornare al Presidente tramite la Task Force Aree Protette almeno **un mese prima** dell'avvio della sessione.

I nuovi candidati per l'elezione del CII devono dichiarare la loro candidatura almeno **due mesi** prima dell'AG al(la) presidente del CII via la Task Force Aree Protette. Una mail con la scadenza per dichiararsi sarà inviata dalla Task Force Aree Protette **quattro mesi** prima dell'AG. Una lista con i candidati sarà inviata a tutte le aree protette che possono votare con i documenti di lavoro dell'AG.

Articolo 8

Il(La) Presidente iscrive all'ordine del giorno definitivo, all'inizio della sessione eventuali punti aggiuntivi richiesti almeno **un mese** prima della sessione, per iscritto da un membro ordinario alla Task Force Aree Protette (si vedono le disposizioni scritte nell'articolo 7).

VI - DELIBERAZIONI

Articolo 9

L'Assemblea Generale ricerca l'unanimità. Se non esistono possibilità di giungere all'unanimità, le decisioni saranno prese dalla **maggioranza dei 2/3** dei gestori presenti e votanti.

Articolo 10

Di norma la votazione si effettua per alzata di mano. A richiesta di un membro o su decisione del(la) Presidente, si potrà procedere allo scrutinio segreto. I voti su questioni procedurali avvengono sempre per alzata di mano.

VII - LINGUE

Articolo 11

Le lingue ufficiali dell'Assemblea Generale sono quelle della Convenzione delle Alpi: francese, italiano, tedesco e sloveno. Le dichiarazioni ed i documenti ufficiali consegnati in una delle lingue ufficiali sono tradotti nelle altre lingue.

VIII - VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 12

L'Assemblea Generale approva, al termine di ogni sessione, un breve verbale per estratto delle deliberazioni. Il(La) Presidente trasmette entro **due mesi** quest'estratto ai partecipanti dell'Assemblea Generale, nonché al Segretario Generale ed alle delegazioni nazionali della Convenzione delle Alpi.

IX - SPESE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 13

Il paese e l'area protetta che organizzano l'Assemblea Generale sostengono le spese generate dall'organizzazione. La Task Force Aree Protette apporta un aiuto logistico. Ogni organismo (ogni partecipante) sostiene in proprio le spese legate alla propria partecipazione ad una sessione dell'Assemblea Generale.

2. Comitato di Indirizzo Internazionale (CI)

2.1 - Scopi:

L'obiettivo principale del Comitato di Indirizzo Internazionale consiste nell'affrontare tematiche e domande di interesse comune e le loro possibili risposte, prendendo in considerazione misure adeguate per trovarvi soluzione.

Il Comitato di Indirizzo Internazionale elabora per l'Assemblea Generale proposte, sulla base delle grandi linee direttrici del programma pluriennale della Convenzione delle Alpi. Mette in opera gli orientamenti convalidati dall'Assemblea Generale, e definisce le azioni della Task Force Aree Protette. Definisce le pratiche relative all'organizzazione, al coordinamento ed al finanziamento supplementare delle attività della rete, così come la collaborazione con altri organismi.

Si pronuncia sul resoconto di attività, discute e convalida il programma biennale della Task Force Aree Protette.

Il Comitato di Indirizzo Internazionale segue le azioni della Rete, sostiene la Task Force Aree Protette in occasione dell'esercizio delle sue missioni (sostegno in occasione dell'applicazione attiva delle decisioni e dell'attuazione dei progetti comuni a livello internazionale), nella ricerca di finanziamenti e nell'attuazione e nella gestione dei contatti con i responsabili dei paesi alpini.

I membri del Comitato di Indirizzo Internazionale rappresentano le aree protette delle Alpi e sono soprattutto interlocutori(trici) per le aree protette alpine del loro paese (o della loro regione) nei diversi paesi interessati alla Convenzione delle Alpi.

Il Comitato di Indirizzo Internazionale può esprimere il proprio appoggio per dei progetti specifici.

2.2 - Regolamento del Comitato di Indirizzo Internazionale:

I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Il presente regolamento interno si applica al Comitato di Indirizzo Internazionale della Rete delle Aree Protette Alpine.

II - COMPOSIZIONE

Articolo 2

Il Comitato di Indirizzo Internazionale è formato:

- **Dai membri**, eletti dall'Assemblea Generale ad ogni sessione. Sono eleggibili ogni rappresentante delle aree protette situate nel perimetro della Convenzione delle Alpi e che gestisce almeno 100 ettari, nonché delle aree protette situate al di fuori del perimetro della Convenzione delle Alpi che hanno potere deliberante. Come le altre aree protette, anch'esse sono eleggibili.

Il numero di membri del Comitato di Indirizzo Internazionale per parte contraente della Convenzione delle Alpi è rappresentativo del numero e della diversità delle aree protette esistenti in ogni paese membro nel limite del perimetro della Convenzione delle Alpi.

Uno statuto specifico è concesso ai principati del Liechtenstein e di Monaco. Hanno ciascuno un seggio nel Comitato di Indirizzo Internazionale.

La ripartizione dei membri che hanno potere deliberante nel Comitato di Indirizzo Internazionale si stabilisce come segue:

- Italia :	4 rappresentanti,
- Austria :	3
- Francia :	3
- Svizzera :	2
- Germania :	1
- Slovenia :	1
- Liechtenstein :	1
- Monaco :	1

Il Comitato di Indirizzo Internazionale è quindi composto da 16 membri, che non possono essere rappresentati da altre persone.

- **Da membri invitati senza diritto di voto:** le Organizzazioni Non Governative ed ogni altra rete possono essere invitate a partecipare in base ai temi trattati. Il Comitato di Indirizzo Internazionale può anche invitare alcuni **esperti** a partecipare alle sue riunioni.

- Il(La) Segretario(a) Generale della Convenzione delle Alpi è invitato(a) alle sessioni ordinarie del Comitato di Indirizzo Internazionale (CI). Il(La) Segretario(a) Generale può anche essere rappresentato dal(la) Vice-segretario(a) Generale.

- I finanziatori sono invitati alle sessioni di programmazione delle azioni biennali

III - PRESIDENZA

Articolo 3

1 - Il(la) Presidente del Comitato di Indirizzo Internazionale ed i vice-presidenti sono eletti(e) dai suoi membri.

2 - In caso di molteplici candidature, saranno eletti(e) Presidente e vice-presidenti, i(le) candidati che avranno ottenuto più voti.

3 - In caso di assenza temporanea del(la) Presidente, uno dei(le) vice-presidenti assumerà il suo ruolo

4 - I compiti del(la) Presidente del CI sono i seguenti: (compiti del(la) Presidente o dei(le) vice-presidenti):

- Convoca e conduce le riunioni del Comitato di Indirizzo Internazionale,
- Verifica l'attuazione del programma da parte della Task Force Aree Protette
- Rappresenta la Rete delle Aree Protette Alpine durante le manifestazioni internazionali importanti,
- È in contatto con il(la) Segretario(a) Generale e con le istanze della Convenzione delle Alpi.

IV - CONVOCAZIONE DELLE SESSIONI

Articolo 4

- Almeno due volte l'anno, il Comitato di Indirizzo Internazionale si riunisce in sessione ordinaria. Le riunioni ordinarie sono annunciate almeno con **2 mesi** di anticipo ed i cambiamenti di data sono annunciati con almeno **4 settimane** di anticipo. Sono possibili le decisioni tramite una procedura scritta.

- Può ugualmente riunirsi in sessione straordinaria, se i **2/3 dei membri** (membri invitati esclusi) presentano una domanda scritta al(la) Presidente, oppure se così deciso durante un Comitato di Indirizzo Internazionale ordinario. Il(La) Presidente informa almeno 4 settimane prima tutti i membri citati nell'articolo 2).

V - ORDINE DEL GIORNO

Articolo 5

La proposta di ordine del giorno, stabilita dal(la) Presidente per ogni sessione del Comitato di Indirizzo Internazionale comprende:

- l'adozione dell'ordine del giorno,
- i punti discussi dall'assemblea,
- ogni punto richiesto dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi,
- ogni punto richiesto dalle parti contraenti della Convenzione delle Alpi,
- ogni punto aggiuntivo proposto da un membro dopo la comunicazione della proposta di ordine del giorno, prima dell'inizio della sessione,
- la verifica dei poteri dei membri (quorum di almeno **9 membri**).

Articolo 6

Quattro settimane prima dell'incontro del Comitato di Indirizzo Internazionale, il(la) Presidente propone ad ogni membro, così come agli invitati, l'ordine del giorno provvisorio della sessione con i documenti di lavoro se possibile. Dei documenti devono essere inviati via mail, almeno **una settimana** prima della sessione. In casi straordinari, alcuni documenti potranno essere distribuiti durante la sessione stessa.

VI - GRUPPI DI LAVORO**Articolo 7**

In conformità all'articolo 12 del protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" ed ai campi degli altri protocolli inclusi nelle normali competenze dei gestori delle aree protette, ed allo scopo di armonizzare le misure applicabili alle aree protette transfrontaliere, il Comitato di Indirizzo Internazionale ha facoltà di creare dei gruppi di lavoro.

VII - DELIBERAZIONI**Articolo 8**

Un membro del Comitato di Indirizzo Internazionale non può conferire potere deliberante ad un altro membro del Comitato di Indirizzo Internazionale tramite delega.

Articolo 9

Il Comitato di Indirizzo Internazionale ricerca l'unanimità.

Se non è possibile giungere ad un voto unanime, il voto sarà espresso con la maggioranza dei **2/3** dei membri presenti.

Articolo 10

Si vota per alzata di mano. A richiesta di uno dei membri del Comitato di Indirizzo e su decisione del(la) Presidente, si potrà procedere a scrutinio segreto.

Le proposte di modifica del regolamento interno del Comitato di Indirizzo Internazionale, possono essere approvate solo con la maggioranza dei **3/4** di tutti i membri e saranno sottoposte all'Assemblea Generale per ratifica.

VIII - LINGUE**Articolo 11**

Le lingue ufficiali del Comitato di Indirizzo sono quelle della Convenzione delle Alpi: francese, italiano, tedesco, e sloveno. Qualora vi sia accordo unanime, si può ridurre il numero delle lingue utilizzate.

Le dichiarazioni ed i documenti ufficiali consegnati in una delle lingue ufficiali, sono tradotti nelle altre lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi. In casi particolari, l'inglese può essere utilizzato se ritenuto più adatto alla situazione (bozze, informazioni informali, documenti per programmi o progetti che si svolgono in inglese o nell'ambito della cooperazione esterna, ...).

IX - VERBALE PER ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO INTERNAZIONALE**Articolo 12**

Il(la) Presidente, entro **due mesi**, trasmette ai membri del Comitato di Indirizzo Internazionale un verbale delle deliberazioni.

Qualora entro **quattordici giorni** dall'invio di questo documento, la Task Force Aree Protette non riceva alcuna osservazione, il verbale delle deliberazioni redatto è chiuso e considerato valido.

X - LE SPESE DEL COMITATO DI INDIRIZZO INTERNAZIONALE**Articolo 13**

Ogni partecipante si fa carico di tutte le spese legate alla sua presenza per la sessione del Comitato di Indirizzo Internazionale.

3. La Task Force Aree Protette**3.1 - Scopi:**

La Task Force Aree Protette segue, con le altre aree protette e i

partner associati, le diverse azioni e progetti. E' la squadra di lavoro delle Rete delle Aree Protette Alpine - ALPARC.

In riferimento all'articolo 2 della Convenzione Quadro per il collegamento della Task Force Aree Protette al Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, gli assi prioritari della Task Force Aree Protette e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi sono :

- Sostegno organizzativo al Comitato di Indirizzo Internazionale (CII) della rete
- Animazione della cooperazione tra le aree protette alpine tramite scambi e progetti di attività tra molte aree protette
- Realizzazione di riunioni, di gruppi di lavoro e di conferenze tra i responsabili e i tecnici delle aree protette alpine. Risposte alle richieste diverse che provengono dalle aree protette alpine o dagli organismi partner. Coordinamento tematico e linguistico di progetti e programmi sopranazionali ed europei
- Raccolta e messa a disposizione di informazioni relative alle aree protette alpine, ampliamento e scambio di conoscenze
- Messa a disposizione di strumenti di comunicazione e di condivisione delle conoscenze (bollettino, sito INTERNET, pubblicazioni diverse, lettera d'informazione...)
- Attività di comunicazione a livello alpino per far meglio conoscere l'esistenza e l'importanza delle aree protette e favorire una percezione globale nello spirito della Convenzione delle Alpi
- Mantenimento dei contatti con le aree protette e con le reti presenti negli altri massicci (Carpazi, Pirenei...).
- Approfondimento dei concetti di protezione e di messa in rete
- Collaborazione stretta con gli altri servizi del Segretariato Permanente per contribuire insieme ad uno sviluppo sostenibile e integrato dello spazio alpino
- Messa a disposizione del Segretariato Permanente di competenze riguardo alle questioni di protezione della natura e della biodiversità.

Per quanto riguarda il contenuto del sostegno organizzativo, dell'animazione, della comunicazione ecc., la Task Force Aree Protette seguirà gli orientamenti del Comitato di Indirizzo internazionale e del suo presidente.

La Task Force Aree Protette lavora sistematicamente nelle quattro lingue ufficiali della Convenzione delle Alpi (francese, italiano, tedesco e sloveno), purché i rappresentanti di queste lingue siano presenti nella squadra di lavoro della Task Force Aree Protette. Le traduzioni possono essere subappaltate sulla base dei mezzi disponibili. In casi particolari, l'inglese può essere utilizzato se ritenuto più adatto alla situazione (bozze, informazioni informali, documenti nel quadro di programmi dove l'inglese è necessario o nell'ambito della cooperazione esterna, ...).

3.2 - Programma delle azioni :

L'integralità della procedura da seguire per l'elaborazione del programma è definita nella convenzione quadro della creazione della Task Force Aree Protette e la sua affiliazione al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. Un suo riassunto è presente nel punto B di questo regolamento interno.

3.3 - Risorse :

Il funzionamento di base : la Task Force Aree Protette gestisce la realizzazione e il coordinamento delle azioni e dei progetti in merito al suo programma di lavoro ufficiale. Il suo finanziamento è attualmente assicurato dalla Francia. Si tratta di un contributo volontario della Francia al processo di applicazione della Convenzione delle Alpi. Altre parti contraenti contribuiscono con dei finanziamenti supplementari. Alcuni programmi europei o organismi terzi (fondazioni, imprese, mecenatismo) possono anche contribuire al finanziamento.

Regolamento interno approvato in occasione dell'Assemblea Generale delle Aree Protette Alpine (Ottobre 2008).